

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

72° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito» (2045)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 1

I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Iscrizione dei graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito» (2045)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*.
L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Iscrizione dei graduati e

militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito».

Il disegno di legge n. 2045 è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione, la quale ne ha chiesto il trasferimento in sede deliberante. Tale richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato.

Non ritengo di dover aggiungere altro alla relazione svolta nella seduta del 14 gennaio che possiamo acquisire al dibattito nella sua nuova fase procedurale, così come possiamo ritenere acquisita la discussione generale svolta in quella fase.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Al Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, di cui al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive integrazioni, sono iscritti d'ufficio anche gli appuntati e i militari di truppa in servizio continuativo, in ferma volontaria o in rafferma dell'Arma dei carabinieri.

A tale articolo propongo un emendamento puramente formale, e cioè sostituire le parole «convertito dalla» con le seguenti: «convertito nella». Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1 nel testo così modificato.

È approvato.

Art. 2.

1. Il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito è amministrato da un consiglio composto di sette membri: sei nominati dal Ministro della difesa ed uno nominato dal Ministro del tesoro. Esso è articolato in due distinte gestioni: una per i sottufficiali dell'Esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri, ed una per gli appuntati e i militari di truppa della medesima Arma.

È approvato.

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'iscrizione d'ufficio al Fondo gli appuntati ed i militari che cessano dal servizio per limiti di età entro il sesto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi possono però essere iscritti al Fondo a domanda; in tale caso, all'atto del collocamento a riposo, saranno restituite loro le somme versate, insieme con gli interessi maturati.

A questo articolo propongo due emendamenti.

Il primo tende a sostituire le parole: «i militari che cessano dal servizio per limiti di età entro il sesto anno successivo» con le altre: «i militari di truppa che cesseranno dal servizio per limiti di età prima del compimento del sesto anno successivo».

Il secondo emendamento tende a sostituire le parole: «saranno restituite loro le somme versate, insieme con gli interessi maturati.» con le altre: «saranno restituiti loro i contributi versati, insieme con gli interessi legali maturati.».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 3 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 3.

1. Sono esclusi dall'iscrizione d'ufficio al Fondo gli appuntati ed i militari di truppa che cesseranno dal servizio per limiti di età prima del compimento del sesto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi possono però essere iscritti al Fondo a domanda; in tal caso, all'atto del collocamento a riposo, saranno restituiti loro i contributi versati, insieme con gli interessi legali maturati.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO